



ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA

tra

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ITALIANO ("CNR")

Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma, Italia

e

L'UNIVERSITÀ DI ABOMEY-CALAVI (UAC)

Campus d'Abomey-Calavi, vrqipip.uac@uac.bj / www.uac.bj / 01BP 526 Cotonou

(Ciascuna di esse sarà denominata "Parte" e insieme "le Parti")

Le Parti, desiderose di promuovere l'attuazione di programmi di cooperazione nei settori di reciproco interesse, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1. OBIETTIVI

Il presente accordo ha lo scopo di stabilire un quadro di riferimento per lo sviluppo di programmi di collaborazione e progetti di reciproco interesse per rafforzare ulteriormente la cooperazione nella ricerca scientifica e nello sviluppo tra l'Italia e il Benin.

Le Parti incoraggiano la collaborazione scientifica su progetti di reciproco interesse tra ricercatori del CNR e dell'UAC sulla base di contributi e benefici reciproci ed equi.

Articolo 2. AMBITO DELLE ATTIVITÀ

2.1 Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere la collaborazione, che comprende le seguenti attività:

- a- programmi di ricerca congiunti;
- b- visite e scambi di personale di ricerca; e
- c- altre attività di cooperazione concordate tra le Parti.

2.2 Le Parti procedono a una valutazione scientifica delle domande ricevute individualmente. Le valutazioni saranno poi confrontate tra le Parti, che selezioneranno congiuntamente i progetti da finanziare.

2.3 Il numero di progetti, l'importo del finanziamento, la durata e l'attuazione di eventuali altre attività di cooperazione da sostenere saranno stabiliti in programmi di collaborazione separati.

Articolo 3. RISERVATEZZA

3.1- Le Parti si impegnano a tutelare la riservatezza delle informazioni.

Esse dovranno:

a-non utilizzare le informazioni riservate se non per lo scopo per cui sono state declassificate;

b-non divulgare le Informazioni Riservate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte;

c-assicurarsi che la distribuzione interna delle Informazioni Riservate da parte della Parte ricevente avvenga sulla base di una rigorosa necessità di conoscenza;

d- informare tempestivamente l'altra Parte di qualsiasi divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio.

3.2- Nonostante la risoluzione o la scadenza del presente Accordo, gli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo sopravvivranno a tale risoluzione o scadenza e rimarranno in vigore per altri due (2) anni dalla data di tale risoluzione o scadenza.

Articolo 4. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

4.1- Nessuna disposizione del presente Accordo di Collaborazione pregiudica la titolarità dei diritti di Proprietà Intellettuale di una delle Parti esistenti prima della data del presente Accordo di Collaborazione o generati da una Parte che non sia nel corso di un Progetto di Ricerca;

4.2- nessuna clausola del presente Accordo conferisce a una delle Parti diritti sulla Proprietà Intellettuale e sui materiali sviluppati dall'altra Parte prima della data del presente Accordo di Collaborazione, sulla Proprietà Intellettuale e sui materiali sviluppati dall'altra Parte al di fuori dell'ambito di un Progetto di Ricerca e sulla Proprietà Intellettuale

e sui materiali derivanti dalle attività di un Progetto di Ricerca senza l'attività inventiva di tale Parte;

4.3- il possesso della Proprietà Intellettuale derivante da un Progetto di Ricerca sarà determinato in conformità con l'autenticità dell'invenzione ai sensi della legge applicabile;

4.4- diritti di proprietà intellettuale congiunti: la proprietà intellettuale creata con il contributo inventivo di entrambe le Parti in un Progetto di ricerca sarà di proprietà congiunta di entrambe le Parti nella misura del 50% per ciascuna Parte.

Articolo 5. PUBBLICAZIONI

Ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare le proprie scoperte scientifiche, le relazioni tecniche e i risultati del lavoro svolto nel corso di un progetto di ricerca nell'ambito della presente collaborazione. Qualsiasi pubblicazione contenente i risultati dell'altra Parte deve essere concordata prima della pubblicazione e dopo un attento esame delle disposizioni in materia di protezione dei dati dei diritti di proprietà intellettuale.

Il logo di ciascuna Parte può essere utilizzato dall'altra Parte solo previo consenso scritto della Parte a cui appartiene.

Articolo 6. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo dovrà essere risolta in via amichevole.

Di conseguenza, qualsiasi disaccordo relativo all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo deve essere risolto mediante consultazioni e trattative amichevoli tra le Parti. Le controversie non devono essere sottoposte a terzi, a tribunali o ad arbitrati.

Articolo 7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati dal CNR in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e da l'UAC in conformità alla Legge 2017-20 del 20 aprile 2018 e ai requisiti dell'APDP in Benin. Qualsiasi trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente ai fini dell'esecuzione, della gestione e del monitoraggio del presente Accordo. In qualità di Responsabili del trattamento, le Parti tratteranno i dati personali solo nell'ambito del presente Accordo ed esclusivamente per scopi amministrativi legati all'Accordo stesso, seguendo la clausola legale dell'esecuzione di un Accordo. Una volta che i dati personali non sono più necessari ai fini dell'Accordo, o nel caso in cui un soggetto interessato eserciti il diritto alla cancellazione, i dati personali rimarranno

memorizzati esclusivamente allo scopo di soddisfare le potenziali responsabilità derivanti dal trattamento, nel rispetto dei termini di prescrizione. Trascorso tale periodo, i dati personali saranno cancellati. Le Parti non sono autorizzate a trasferire i dati personali a terzi.

Articolo 8. CESSAZIONE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma da parte di entrambe le Parti e rimarrà in vigore per un periodo di 5 anni, a meno che una delle Parti non esprima la propria decisione di recedere da esso mediante notifica certificata almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Il presente Accordo è stato firmato in italiano, inglese e francese, in due copie identiche in ciascuna lingua.

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Italia

Prof.ssa Maria Chiara CARROZZA

La Presidente

Data: 06/06/2024

Per l'Università di Abomey-Calavi, Benin

Prof. Félicien AVLESSI

Il Vicerettore

Data: 02/08/2024